



Comune di Capannoli

Provincia di Pisa

Consiglio
Comunale

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 12-04-2013

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013.

L'anno duemilatredecim il giorno dodici del mese di aprile alle ore 21:30, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

FILIPPO FATTICCIONI	P	PARRINO SABINA	P
MARIANELLI ALESSANDRA	P	BINDI MASSIMO	P
NARDINI ALESSANDRA	P	GIANNOTTI IVAN	P
BERNARDESCHI FABIANO	P	CEI VERONICA	P
FERRETTI ANNA	P	GIUNTINI VALERIANO	P
CECCHINI ARIANNA	P	SILVI MARCO	P
RECCE ROBERTO	A	NARDINI SANDRO	P
GIACOMELLI FLAVIO	P	CARZOLI ALESSANDRO	P
BOTTONI ALESSANDRO	P		

Assume la presidenza FATTICCIONI FILIPPO in qualità di SINDACO con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT. MAURIZIO SALVINI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n.201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed in particolare:

- il comma 1 che ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011;
- il comma 2 che disciplina i presupposti per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- il comma 3 che disciplina la base imponibile dell'imposta municipale propria ed i casi di riduzione;
- il comma 4 che prevede l'aumento dei coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il valore per il calcolo dell'imposta municipale propria;
- il comma 5 che prevede l'aumento dei coefficienti moltiplicatori necessari per determinare il valore dei terreni agricoli;
- il comma 6 che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- il comma 7 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- il comma 8 che dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993, stabilendo che i comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento;
- il comma 9 che dispone che l'aliquota di base può essere ridotta fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis che dispone che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- il comma 10 che dispone che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400;
- il comma 13-bis che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1o gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine,

l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art.1, comma 380 della L. n.228-2012 (legge di stabilita 2013) che prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014;

Visto l'art.1, comma 380 della L. n.228-2012 lettera f) che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ;

Visto l'art.1, comma 380 della L. n.228-2012 lettera g) che prevede che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 20/06/2012 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2012;

Considerato che

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

- in base alle previsioni normative del D.L. 201/2011 e della L. 228/2012 e dei provvedimenti di finanza pubblica, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con le seguenti aliquote e detrazioni:

1) introduzione dell'aliquota ridotta pari allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

2) estensione dell'aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le abitazioni (immobili di categoria catastale A con esclusione della categoria catastale A/10) date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea collaterale entro il 2° grado (fratelli-sorelle), residenti nell'abitazione. Tale riduzione di aliquota si applica ad una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

3) conferma delle seguenti aliquote e detrazioni previste per l'anno 2012:

a) aliquota base pari allo 1,06 per cento;

b) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)
- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

c) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133;

d) aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, arte o professione da parte del proprietario dell'immobile;

e) aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le abitazioni (immobili di categoria catastale A con esclusione della categoria catastale A/10) locate con regolare contratto registrato;

Vista la modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna;

Dato atto che per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e che solo per l'anno 2012 le richieste di riduzione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2013;

Visto l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 che stabilisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Dato atto che l'art.1, comma 381 della L. n.228-2012 che ha differito al 30.06.2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Visto l'art.1, comma 444 della L. n. 228-2012 che prevede, per gli Enti Locali che devono ripristinare gli equilibri di bilancio, la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe entro la data del 30 settembre;

Visti lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità;

Visto il verbale della presente seduta che si allega solo all'originale del presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

Visti i pareri espressi dal dirigente dell'Unione Valdera - Polo Alta Valdera e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 267 del 18.8.2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

Con n. 16 voti favorevoli su n.16 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi nei termini e modi di legge;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 14 del 12-04-2013 - Pag. 5 - COMUNE DI CAPANNOLI

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

a) aliquota base pari allo 1,06 per cento;

b) aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

- abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (iscritti AIRE), a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze (una al massimo per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);

c) aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis, del D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n.133;

d) aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente agli immobili strumentali per destinazione, cioè quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio d'impresa, arte o professione da parte del proprietario dell'immobile;

e) aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le abitazioni (immobili di categoria catastale A con esclusione della categoria catastale A/10) locatate con regolare contratto registrato;

f) aliquota ridotta pari allo 0,86 per cento per le abitazioni (immobili di categoria catastale A con esclusione della categoria catastale A/10) date in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (figli/genitori) ed in linea collaterale entro il 2° grado (fratelli/sorelle), residenti nell'abitazione. Tale riduzione di aliquota si applica ad una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale;

g) aliquota ridotta pari allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

2) Di stabilire che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che l'importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore ad euro 400.

- per ottenere le riduzioni di aliquota previste dal regolamento comunale deve essere presentata un'apposita richiesta, a pena di nullità, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta e che solo per l'anno 2012 le richieste di riduzione potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2013;

3) Dare atto che ai sensi dell'art. 13 comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 convertito con L. N.

214/2011 la presente deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria deve essere inviata esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagisce al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.

4) Dare atto che in base all'art.1, comma 444 della L. n. 228-2012 gli Enti Locali che devono ripristinare gli equilibri di bilancio, hanno la possibilità di modificare le aliquote e le tariffe entro la data del 30 settembre.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

~~Conferma~~ *Conferma con 16 voti favorevoli su n. 16 consiglieri comunali presenti e votanti, voti espressi*

DELIBERA

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art 134, quarto comma, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000
al fine di rendere più incisiva l'economicità e l'efficacia
dell'azione amministrativa a mezzo di un'accelerazione del procedimento.*

ALLEGATO A)

Pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile del Settore Ass. Tributi, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto, ai sensi dell'art. 49 – primo comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000. Il presente parere ha la rilevanza prevista dalla legge.

Capannoli, lì 12-04-13

Il Responsabile del settore
f.to DOTT. PAOLO ROSSI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art.49 – primo comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Capannoli, lì 12-04-13

Il Responsabile del settore
f.to RAG. ANTONELLA RICCI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to FATTICIONI FILIPPO

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MAURIZIO SALVINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 18-04-2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

L'Istruttore Amministrativo
f.to POGGIANTI MONICA

ATTESTATO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo attesta che la presente copia conforme all'originale depositato presso l'ufficio segreteria, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Capannoli, 18-04-2013

Il Responsabile del Settore Amministrativo
f.to DOTT.SSA CLAUDIA ORLANDINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni di pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Capannoli, li

Il Segretario comunale
f.to DOTT. MAURIZIO SALVINI

